

) APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 23 E 24 DEL REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE DELL'UNIVERSITA' E PRECISAZIONI IN MERITO ALLE RITENUTE EFFETTUATE DALL'AMMINISTRAZIONE SULLE ALTRE ATTIVITA' CONVENZIONALI E CONTRATTUALI.

Il Presidente rammenta che con D.R. n. 2087 del 22.7.2004 è stato approvato il Regolamento per l'attività negoziale dell'Ateneo, entrato in vigore dall'1.1.2005, il quale ha apportato non poche novità nel campo dell'attività contrattualistica per conto terzi.

In modo particolare l'art. 23, comma 1, ha ridisegnato il piano di riparto del corrispettivo previsto per l'esplicazione della suddetta attività, il quale, oltre a prevedere il costo di acquisto di beni e servizi relativi all'attività in questione, i costi di ammortamento e di manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche-didattiche, deve essere in grado di poter coprire:

- a) l'ammontare dei costi generali sostenuti dal Centro di spesa interessato dal contratto per un complessivo 3% della somma;
- b) le spese generali dell'Università pari al 10% dell'importo del contratto;
- c) finanziare con un 2% il fondo dei Dipartimenti e dei Centri secondo quanto disposto dall'art. 91 dello Statuto dell'Ateneo.

Il restante 85% del corrispettivo pattuito per l'attività contrattuale è a completa disposizione del responsabile della ricerca, il quale, con l'approvazione del Consiglio del Dipartimento/Centro, lo può ripartire nelle modalità ritenute più opportune (spese per la ricerca, retribuzione del personale universitario docente e non docente, consulenze esterne, ecc.).

Tale impostazione è stata già recepita dal Consiglio con delibera del 27.5.2005 (punto 3.21).

L'art. 24 del Regolamento in discorso, al comma 2 prevede che, parte del 10% prelevato dal contributo dell'attività per conto terzi in favore del ristoro delle spese generali dell'Ateneo, debba confluire, con una misura prevista e stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in un fondo di bilancio di Ateneo destinato ai compensi del personale tecnico-amministrativo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi e per il premio per la qualità della prestazione individuale, istituito peraltro già previsto dall'art. 67 del C.C.N.L. del 9.8.2000.

Dall'esperienza fin qui acquisita dagli Uffici dell'Amministrazione che si occupano a diversi titoli di tali attività contrattuali, si può ragionevolmente affermare che un importo pari al 30% potrebbe essere sufficiente a coprire le spese generali dell'Università e che il restante 70% delle somme trattenute potrebbero essere destinate al Fondo invocato dall'art. 24 del Regolamento dell'attività negoziale..

Il comma 2 del summenzionato articolo 23 del Regolamento per l'attività negoziale, prevede che i compensi provenienti da attività derivanti dalla partecipazione dell'Università ad ipotesi contrattuali per conto terzi stipulate con consorzi, associazioni, società consortili, GEIE ed altri

istituti analoghi di cui lo stesso Ateneo ne faccia parte, prevede che vengano prelevate a favore dell'Amministrazione centrale delle somme pari al 5% a titolo di spese generali e dell'1% a titolo di contribuzione del Fondo ex art. 91 dello Statuto.

Le somme incassate dal prelievo del 5% sopra menzionato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Regolamento per l'attività negoziale, potrebbero essere ripartite con lo stesso criterio usato per le somme provenienti dai contratti per conto terzi, e, quindi, destinarne il 30% alle spese generali dell'Ateneo ed il 70% al Fondo riservato al personale.

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.1.2005 ha approvato una delibera all'interno della quale sono state individuate delle fattispecie contrattuali diverse dai conto terzi, dalle attività istituzionali e da quei finanziamenti vincolati (ricerca finalizzata, sponsorizzazioni, finanziamenti per convegni, posti di personale, ecc.), le quali pur non rappresentando una vera e propria appendice commerciale all'attività istituzionale, sono comunque sia fonte di introiti di solito a completo appannaggio delle strutture universitarie decentrate direttamente interessate dai progetti esecutivi.

A tal proposito è stato osservato che, alla luce di indubbe partecipazioni alle spese del Centro interessato sostenute dall'Amministrazione centrale, come le spese di pulizia, di vigilanza, di manutenzione, l'impegno suppletivo del personale universitario, era opportuno prevedere che da tali finanziamenti venisse prelevata una quota pari al 6% per importi sino ad € 200.000,00 ed una quota ulteriore pari al 3% per scaglioni di importi superiori ad € 200.000,00.

Tali quote, così come anche espresso dalla circolare del 22.9.2005, devono essere destinate alle esigenze dell'Ateneo con modalità simili a quelle previste per le somme provenienti dall'attività contrattuale per conto terzi; ciò significa in pratica che il 30% può essere destinato alle spese generali dell'Ateneo ed il 70% al Fondo riservato al personale.

Altra fonte di prelievo operata dall'Amministrazione centrale è rappresentata dagli importi provenienti dalle iscrizioni ai Master universitari, i quali, per effetto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.5.2005 (punto 2.4) sono stati destinati per il 10% al finanziamento delle Scuole di Dottorato.

Pertanto, la porzione restante da quanto prelevato dalle iscrizioni dei Master, potrebbe essere assegnato per un 30% alle spese generali dell'Ateneo e per il 70% al Fondo riservato al personale di cui all'art. 24, 2° comma del Regolamento per l'attività negoziale.

In data 27.7.2005 il Consiglio ha deliberato che, in analogia a quanto già deliberato per altre fattispecie contrattuali che producono introiti per l'Università, anche i rapporti contrattuali con la Comunità Europea (Finanziamenti comunitari su FSE, contratti UE in genere e contratti R&S), dovevano corrispondere all'Ateneo un importo pari al 3% degli importi previsti come introiti.

Per tali ulteriori somme si propone di applicare il medesimo regime previsto per le altre fattispecie contrattuali, destinando il 30% del ricavato

alle spese generali dell'Ateneo e per il 70% al Fondo riservato al personale di cui all'art. 24, 2° comma del Regolamento per l'attività negoziale.

Terminata l'esposizione, il Presidente dichiara aperta la discussione.

IL CONSIGLIO

- udita la relazione del Presidente;
- viste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 27.1.2005, del 27.5.2005 e del 27.7.2005;
- vista la nota circolare del 22.9.2005;
- vista la nota del 16.3.2007 prot. n. 12461 con la quale si è compiuta l'informazione preventiva prevista dall'art. 6 del CCNL del comparto Università 1998/2001 per i soggetti sindacali di cui all'art. 9 del medesimo contratto;
- con voto unanime espresso nelle forme di legge

DELIBERA

- di destinare il 10% delle somme prelevate dai compensi provenienti dai contratti conto terzi stipulati dalle strutture universitarie con Enti e società esterne, attribuendo il 30% alle spese generali dell'Ateneo ed il 70% al Fondo ex art. 24 del Regolamento per l'Attività negoziale;
- di destinare il prelievo previsto del 5% per le ipotesi contrattuali di cui all'art. 23, comma 2, del Regolamento per l'attività negoziale, attribuendo il 30% alle spese generali dell'Ateneo ed il 70% al Fondo riservato al personale;
- di destinare gli incassi complessivi provenienti dalle percentuali trattenute dall'Amministrazione dalle iniziative convenzionali indicate nella delibera del Consiglio del 27.1.2005, attribuendone il 30% alle spese generali dell'Ateneo ed il 70% al Fondo riservato al personale;
- di destinare il 10% degli importi provenienti dalle iscrizioni dei Master universitari alle esigenze del finanziamento delle Scuole di Dottorato, e, per il restante della porzione trattenuta, assegnare il 30% alle spese generali dell'Ateneo ed il 70% al Fondo riservato al personale;
- di destinare gli incassi complessivi provenienti dalle percentuali trattenute dall'Amministrazione dalle iniziative convenzionali comunitarie indicate nella delibera del Consiglio del 27.7.2005, attribuendone il 30% alle spese generali dell'Ateneo ed il 70% al Fondo riservato al personale;
- di stabilire, eccezionalmente per l'anno in corso, di destinare al Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale il 90% di quanto trattenuto in luogo del 70% per ognuna delle precedenti previsioni..

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL RETTORE